

Ratifica della Convenzione di Lanzarote

L'UNICEF Italia preoccupato per il provvedimento che estenderebbe al reato di mutilazione dei genitali femminili pene accessorie ulteriormente dannose per le bambine

2 marzo 2011 - Lo scorso 6 febbraio si è celebrata la Giornata internazionale per l'abolizione delle mutilazioni dei genitali femminili, una pratica tradizionale che ogni anno purtroppo riguarda, solo in Africa, quasi 3 milioni di bambine, ragazze e giovani donne.

L'UNICEF ha lanciato nel 2008 un programma congiunto con l'UNFPA (il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione) con l'obiettivo comune di sradicare tale pratica, facendo leva su un approccio culturale che include il dialogo e tiene conto delle relazioni sociali.

La strategia utilizzata si basa sul rispetto e la tutela dei diritti umani e coinvolge l'intera comunità, in primo luogo i leader religiosi e le giovani stesse. Piuttosto che condannare apertamente il fenomeno, viene incoraggiato l'abbandono collettivo per evitare che coloro (soprattutto donne) che la esercitano reagiscano con ostilità anziché giungere a una rinuncia volontaria e consapevole.

Trattandosi di una pratica appartenente al retaggio culturale di intere popolazioni, il suo abbandono può avvenire solo tramite un cambiamento sociale che passi attraverso la presa di coscienza dell'inutilità e dei danni di tale intervento ai fini dei benefici che sarebbe invece mirato a garantire alla donna (in termini di onore, matrimonio rispettabile, etc.).

Attualmente norme che vietano le mutilazioni genitali femminili sono in vigore in 19 paesi africani (dei 28 in cui la pratica è diffusa) ed in numerosi Paesi europei. Anche l'Italia ha approvato nel 2006 la Legge n.7 recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", che ha introdotto nel Codice Penale gli articoli 583 -bis e -ter : questi ultimi, oltre a classificare come reato le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, prevedevano l'aggravamento della pena se il reato veniva commesso a danno di un minore o a fini di lucro, nonché la punibilità della persona giuridica o dell'ente nella cui struttura veniva commesso il delitto, oltre alla previsione dell'extraterritorialità ogniqualvolta il fatto era commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Il disegno di legge S 1969 B, attualmente in discussione al Senato, di ratifica della "Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale" (c.d. Convenzione di Lanzarote) introdurrebbe - tramite l'art. 4 recante "Modifiche al Codice penale" - la previsione di un ulteriore comma all'Art.583-bis del Codice Penale.

Allo stato attuale, l'introduzione del nuovo comma comporterebbe che in caso di reato commesso da un genitore o dal tutore, la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti in base all'art. 444 del Codice di Procedura Penale (il c.d. patteggiamento) porterebbe all'applicazione automatica delle pene accessorie della decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale e dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Premesso dunque che la pratica delle mutilazioni genitali femminili costituisce un'evidente violazione dei diritti umani di bambine e donne, che comporta gravi conseguenze, a breve e lungo termine, sulle loro vite, non si può prescindere dal fatto che tale pratica costituisce una vera e propria norma socio-culturale trasmessa di generazione in generazione all'interno delle comunità in cui viene praticata, nella convinzione che sia un passaggio necessario a permettere alla bambina di fare il proprio ingresso nel

mondo adulto ed in particolare a godere dei benefici, economici e non, derivanti dal futuro ruolo di moglie e madre che la attende (tant'è che il rischio per coloro che si sottraggono a questo intervento è di essere emarginate dalla propria comunità di appartenenza).

La privazione della potestà genitoriale così come introdotta nell'attuale disegno di legge costituirebbe dunque un danno ulteriore per una bambina sottoposta a mutilazione dei genitali, poiché quest'ultima risulterebbe privata anche del supporto affettivo ed educativo della propria famiglia, con le sofferenze che questo comporterebbe.

Misure relative alla decadenza della potestà genitoriale dovrebbero essere valutate caso per caso, con l'ausilio di figure professionali specializzate; diversamente il Legislatore finirebbe con l'applicare in maniera errata il principio di eguaglianza cui invece aspira l'ordinamento giuridico, poiché finirebbe col trattare in maniera indistinta situazioni che invece richiederebbero un'analisi differenziata. Non si può infatti equiparare il reato di mutilazioni genitali femminili ad altri reati, come l'abuso sessuale o lo sfruttamento sessuale di un minore, in cui i genitori, se coinvolti e/o responsabili, sarebbero senza dubbio detentori di un comportamento passibile di dura condanna.

L'UNICEF Italia si unisce dunque al coro di voci proveniente dal Terzo Settore nel chiedere al Legislatore che la materia venga disciplinata con la dovuta cautela ed attenzione, comportando conseguenze delicate per il benessere dei soggetti coinvolti in tali pratiche, specie quando minorenni.